



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

**PROTOCOLLO D'INTESA TERRITORIALE
IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE DISCOTECHES**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

Le Parti, di seguito elencate:

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Rimini

Enti Locali:

- Comune di Rimini
- Comune di Riccione
- Comune di Cattolica
- Comune di Bellaria-Igea Marina
- Comune di Misano Adriatico
- Comune di Novafeltria
- Comune di Santarcangelo di Romagna

Organizzazioni di categoria di settore:

- S.I.L.B.
- ASSOINTRATTENIMENTO
- FEDERSICUREZZA
- FEDERPOL
- FIEPET CONFESERCENTI
- AISSITALIA
- LEGACOOOP
- ANIVP
- CONFSCOOPERATIVE
- CONFESERCENTI
- CONFCOMMERCIO



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

VISTO l'accordo quadro nazionale in materia di sicurezza delle discoteche, sottoscritto, in data 21.6.2016, tra il Ministero dell'Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo;

VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (articolo 21-bis), con il quale si è inteso rafforzare gli strumenti a disposizione delle Autorità competenti per innalzare il livello di prevenzione di atti illegali o delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, valorizzando il comportamento pro-attivo dei gestori nell'ambito delle valutazioni per l'eventuale applicazione dell'articolo 100 TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;


VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 2016;

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

VISTA l'Intesa programmatica sottoscritta, in data 12 luglio 2019, tra il Ministro dell'Interno e le Associazioni SILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIEPET Confesercenti;

CONSIDERATO che la Provincia di Rimini, che si caratterizza tra i principali poli turistici nel panorama nazionale ed europeo ed è sede di numerose discoteche e locali di intrattenimento, tra i quali alcuni di rilevanza e richiamo internazionale, costituisce un contesto territoriale che richiede sempre più incisive iniziative di promozione della cultura della legalità, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, che si concretizzino anche in azioni sinergiche nel quadro di condivise strategie di prevenzione per il contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o dell'abuso di alcool;

ES





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

CONSIDERATO che tali iniziative possono costituire un valido ausilio per le Forze dell'ordine, già fortemente e sensibilmente impegnate per l'incremento dei livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi;

RITENUTO che in questo territorio il perseguimento di tali obiettivi - in ragione della sensibile consistenza del comparto dei locali da ballo in termini economici ed occupazionali, nonché delle ricadute anche in termini di ordine pubblico da esso derivanti - assume un rilievo particolare, e che questo Ufficio già da tempo ha aperto un costruttivo dialogo con le Istituzioni locali e le Associazioni di categoria di settore, volto a trovareintonie sui vari aspetti connessi, partecipando, da ultimo, anche a progettualità d'intesa con altre aree territoriali ad analoga vocazione, volte a promuovere e sviluppare forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine, e ad assicurare nel contempo una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;

RITENUTO che le sottoscrizioni dell'Accordo Quadro nazionale del 21.6.2016 e dell'Intesa programmatica del 12.7.2019 consentono di dare sistematicità, mediante il protocollo territoriale, a schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, opportunamente integrati ed adattati alle particolari esigenze e problematiche di questa realtà territoriale, nonché di incentivare dette buone prassi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell'ordine anche con la previsione di meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;

DATO ATTO che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità, debba avere un ruolo fondamentale il contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti - spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti *no profit* ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge - che realizzano forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e, inoltre, tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

DATO ATTO che il protocollo territoriale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro nazionale, è aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi che, con l'adesione, assumeranno gli impegni previsti;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

Tutto ciò premesso,

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA TERRITORIALE

Art. 1 (Impegni delle Organizzazioni di categoria)


Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Protocollo d'intesa si impegnano a:

- a. sensibilizzare gli associati al rispetto e all'osservanza degli obblighi in materia fiscale, contributiva e previdenziale, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 15-ter del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58;
- b. sensibilizzare, informare e sollecitare i gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati a collaborare per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa ed esplicitati nel presente protocollo, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- c. collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti per l'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;
- d. favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate anche d'intesa con le Istituzioni locali e/o con le Forze di polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani;
- e. vigilare sul rispetto delle regole d'esercizio al fine di evitare il configurarsi di obiettive situazioni di rischio;
- f. promuovere l'installazione di apparati di videosorveglianza presso i locali interessati.

Art. 2 (Impegni della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini)

La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Rimini si impegna a:

- a. valutare e valorizzare, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la volontà espressa dai singoli gestori con la sottoscrizione del



Pag. 5 di 14



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

presente protocollo di intesa ad adempiere agli impegni ivi previsti, sempre che la gestione del locale o dell'esercizio si sia caratterizzata per una costante e tempestiva informazione alle Forze dell'ordine in ordine a situazioni a rischio nel locale e abbia prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;

- b. promuovere la configurabilità del "*legittimo motivo*" di cui all'art. 187 del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento indicate al successivo art. 4 comma b), dovendosi in tali casi ritenere che il gestore possa legittimamente denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- c. impartire disposizioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- d. intensificare l'attività di vigilanza, anche su segnalazione delle aziende interessate, sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle;
- e. istituire, presso la Prefettura, un Albo dei "referenti" per la sicurezza, indicati, su base volontaria, da ciascun gestore e aventi requisiti predefiniti in un apposito Tavolo Tecnico, costituito dalla Prefettura e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine.

La Prefettura sovrintende, in un rapporto di dialogo con i responsabili delle Organizzazioni aderenti, alla gestione del Protocollo ed esercita l'alta vigilanza sull'attuazione di quanto ivi previsto. Può convocare in ogni tempo le Organizzazioni aderenti e i relativi associati anche in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

Semestralmente sarà svolta una verifica dello stato di attuazione del Protocollo, i cui esiti saranno esaminati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia.

Le procedure e le modalità, con le quali deve svilupparsi la collaborazione con i Gestori, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 100 TULPS, saranno definite dal Questore - Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza di intesa con le altre Forze di Polizia.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

Art.3 (Impegni degli Enti locali)

Le Amministrazioni locali si impegnano a:

- a. promuovere, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione ed educazione, una cultura del consumo delle bevande alcoliche moderato e responsabile, aumentando la consapevolezza sui pericoli che le forme di abuso comportano alla salute, e parimenti promuovere azioni a tutela dei minori dalle forme di consumo, vigilando in particolare il rispetto della normativa sulla vendita di alcolici;
- b. intensificare le forme di controllo al fine di impedire forme di ballo abusivo e non autorizzato;
- c. promuovere e sollecitare presso i gestori dei locali e gli operatori di settore forme di maggior controllo anche nelle aree esterne ai locali, previ specifici accordi sottoscritti da approvare dalla Questura, dirette ad un corretto e sereno deflusso dai locali.

Art.4 (Impegni dei gestori di locali da ballo)

I gestori di locali da ballo che abbiano aderito al presente Protocollo d'intesa territoriale, per ciascun locale da essi gestito, si impegnano a:

- a. collaborare con le Forze dell'ordine e, in particolare, a segnalare costantemente e tempestivamente, anche mediante i rispettivi operatori del settore, con apposite modalità preferibilmente preconcordate, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi;
- b. regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali, in modo da precluderli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti sub A, B e C e alle previsioni sub D dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi ben visibili affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nel citato Allegato;
- c. affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al precedente comma b), all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, nel numero concordato con la Questura, che sarà diverso a seconda delle serate considerate "standard" dal gestore ovvero per quelle in cui, per particolari



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

circostanze, si prevede un afflusso eccezionale, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;

- d. installare, in caso di oggettivi e persistenti elementi di rischio, d'intesa con le Forze di polizia territorialmente competenti che daranno al riguardo specifiche indicazioni, all'interno dei locali e agli ingressi, apparati di video-sorveglianza per le finalità di cui anche al D.M. 6 ottobre 2009, affidati ad istituti di vigilanza privata e/o ad operatori con qualifica di guardia particolare giurata assunti alle proprie dipendenze, sempre nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
- e. adeguarsi e far adeguare eventuali società esterne che operano nel locale a vario titolo, al fine di prevenire possibili atti terroristici, alle indicazioni e/o prescrizioni impartite dalla Questura, formulate anche a seguito di indicazioni e segnalazioni provenienti dalle Forze di polizia;
- f. per ogni locale da ballo individuare un referente della sicurezza, unicamente tra il personale qualificato che opera nelle discoteche per conto di istituti dotati di autorizzazione ministeriale, segnalando tempestivamente il suo nominativo alle Forze di polizia territorialmente competenti, comunali e provinciali (Comando locale dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia Locale e alla Questura), per assicurare ogni opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista ed impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione relativamente al nominativo del referente ed eventuali subappalti ad altri istituti appena ne siano venuti a conoscenza.
- g. fornire al referente della sicurezza dell'istituto incaricato a svolgere l'attività di sicurezza copia del presente protocollo di intesa, trattenendone copia controfirmata in segno di ricevuta;
- h. compilare e conservare l'elenco del personale di sicurezza impiegato in modo tale che sia a conoscenza del personale che opera nel locale, responsabilizzandolo a verificare che la fornitura del personale di sicurezza da parte dell'istituto di vigilanza/investigazione corrisponda a quanto richiesto;
- i. fornire la piena collaborazione con le Forze di polizia per determinare, in via generale e per particolari eventi, il numero degli addetti alla sicurezza da impiegare;
- j. comunicare alla Questura e al Comando dell'Arma territorialmente competente il nome dell'istituto incaricato di fornire il personale addetto ai servizi di controllo dei locali di pubblico



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

spettacolo, fermi restando gli obblighi del D.M. 6.10.2009 per quanto concerne la comunicazione dell'elenco e i titoli previsti;

- k.** formare gli addetti alla vigilanza dei locali affinché venga assicurata la loro piena collaborazione con le Forze di polizia anche mediante un'attività preventiva e di scambio informativo, segnalando in tempo utile persone sospette e ogni episodio da cui possono scaturire problematiche di ordine e sicurezza pubblica;
- l.** sensibilizzare gli addetti alla somministrazione delle bevande alcoliche affinché non vengano servite alla clientela in evidente stato d'ebbrezza alcolica né ai minori, predisponendo un valido sistema, adeguato al fine di riconoscere senza dubbio la minore età del cliente e istruendo il personale addetto alla somministrazione sulla specifica normativa in vigore;
- m.** assicurare l'impiego di personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009 al fine di controllare la sicurezza dei locali, favorendo il controllo degli spazi dedicati al parcheggio con proprio personale, e segnalare immediatamente al referente della sicurezza, per il tempestivo contatto con le Forze di polizia, ogni situazione di rischio (risse, spaccio di sostanze stupefacenti, guidatori in stato di ebbrezza, ecc.);
- n.** presentare entro i termini di scadenza la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio e, comunque, mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste ed assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione sopra citati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività; tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei Vigili del Fuoco.
- o.** osservare le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- p.** richiedere, qualora la commissione comunale o provinciale di vigilanza lo abbia prescritto, il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui al DM 22/2/1996 n.261, presentando domanda nonchè attestato del pagamento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al Comando provinciale vigili del fuoco competente, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento;

- q.** assicura l'attuazione degli obblighi di cui agli artt.18 comma b e 37 comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm. e ii. circa la preventiva designazione e formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- r.** dotare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - se non può essere utilizzato per svolgere attività di controllo dei locali di pubblico spettacolo perché non autorizzato ai sensi del D.M. 6.10.2009 - di pettorine e di cartellini qualificativi visibili e differenti da quelli in uso al personale utilizzato per svolgere attività di controllo dei locali di pubblico spettacolo affinché sia ben identificabile dagli avventori;
- s.** adotta le misure di tutela di cui agli artt.15 comma 1 lettera u e 18 comma 1 lettera h del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m. e i. circa le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, assicurando in particolare la piena osservanza delle misure indicate nei titoli XIV (Sistema di allarme) e XVIII (Gestione della sicurezza) del DM 19/8/1996;
- t.** sia assicurata la pronta e stretta collaborazione e sinergia fra il personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009 con i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, se diversi dai primi; a tal fine gli stessi dovranno essere dotati di sistemi di comunicazione che consentano l'adozione immediata e coordinata delle misure di cui al comma precedente;
- u.** valutare la possibilità di prevedere l'installazione di un apparecchio defibrillatore in ogni locale da ballo, abilitandone all'utilizzo il personale dipendente, opportunamente selezionato e formato;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

- v. adottare sistemi di conteggio, eventualmente anche di tipo elettronico, delle presenze in modo da poterle comunicare immediatamente a richiesta delle Forze di polizia o dei Vigili del Fuoco.

Art.5 (Impegni congiunti delle Parti aderenti al presente Protocollo)

Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo d'intesa si impegnano a:

- a. partecipare ad incontri periodici, convocati presso la Prefettura di Rimini, con cadenza almeno semestrale, per la verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo, della efficacia delle misure previste e per l'eventuale adozione di azioni correttive e/o integrative, nonché per gli eventuali aggiornamenti;
- b. studiare e promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli.

Art.6 (Disposizioni finali)

Il presente Protocollo:

- ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovato tra le Parti che, alla scadenza del suddetto termine, non abbiano espressamente comunicato la volontà di recedervi.
- sarà adeguato alle future previsioni delle "Linee guida nazionali" (previste al comma 2 dell'art. 2-bis del d.l. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018) che saranno emanate su proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali.

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged in several rows. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names. They are located below the text of Article 6 and above the page number.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini

Allegato 1

AVVISO ALLA CLIENTELA

(Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine del nominativo e dei motivi che hanno determinato l'allontanamento e/o il denegato ingresso e di eventuali violazioni di rilevanza amministrativa o penale.

A. ALL'ENTRATA

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope/stupefacenti e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009 e/o a quelli ulteriori disposti da eventuali nuove normative o previsti dal Questore di Rimini;

B. ALL'INTERNO

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;

